

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**  
*(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)*

**Oggetto:** L.R. 4/2003 e R.R. 2/2007. Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio in favore della struttura socio-sanitaria denominata "RSA Borbona", sita nel Comune di Borbona (RI), Via Cagnano Amiterno, n. 2 e contestuale rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i., in favore della Società "San Raffaele S.p.A." (P. IVA 08253151008), con sede legale nel Comune di Roma, Via di Val Cannuta, n. 246.

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTI per quanto riguarda i poteri**

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s. m. i.;
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Determinazione regionale B03071 del 17 luglio 2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011";
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 01 dicembre 2014, con cui l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;

**VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro**

- l'articolo 8, comma 1 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano di Rientro.." e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio....Approvazione del "Piano di Rientro";
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00480 del 6 dicembre 2013, recante: "Approvazione programmi operativi" per gli anni 2013-2015;
- i programmi operativi approvati con Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00412 del 26/11/2014 recante "Rettifica DCA n. U00368/2014 avente ad oggetto "Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio";

**VISTI per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", ed in particolare l'art. 8-quater, commi:**

*1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai*

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

*requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti... La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative;*

*2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali..;*

*7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso”;*

**VISTI per quanto riguarda le norme in materia di autorizzazione e accreditamento:**

- l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii.”
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: “Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00039 del 20 marzo 2012 avente ad oggetto “Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell'offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane, e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 2012 avente ad oggetto “Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012 avente ad oggetto “Avvio delle procedure di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i. di nuovi posti residenza riservati a persone non autosufficienti, anche anziane, tipologia di trattamento di mantenimento”;

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

- il DPCA del 22 maggio 2014, n. 170 “*Recepimento delle disposizioni normative della Legge del 27 febbraio 2014, n. 1*”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00452 del 22 dicembre 2014 “*Decreto commissariale n. U00247/2014. Programmi operativi per il triennio 2013-2015. Riorganizzazione e riqualificazione dell’assistenza territoriale. Piano regionale per l’attivazione di posti residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti, anche anziane.*”;

**VISTI**, per quanto riguarda il piano decennale in materia di edilizia sanitaria per la realizzazione di Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti:

- la Legge 11 marzo 1988, n. 67 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)*” ed in particolare l’art. 20, che autorizza l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;
- l’art. 5 bis del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., il quale dispone che il Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e d’intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, può stipulare accordi di programma con le regioni per la realizzazione di interventi previsti dall’art. 20 della L. n. 67/88;
- la DGR n. 1054 del 17/07/2001 “*Rimodulazione dell’Accordo di Programma per gli investimenti ex art. 20 L. 67/88, seconda fase*”, nella quale è previsto alla scheda n. 1265, un finanziamento di euro 2.943.804,32 al Comune di Borbona (RI) per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale per n. 60 posti letto in località Campo;
- la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Borbona n. 45 del 16/05/2002, di approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale per n. 60 posti letto in località Campo e del relativo quadro economico;
- la Determinazione della Regione Lazio n. D0009 del 03/03/2003, con la quale viene approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale per 60 posti letto nel Comune di Borbona (RI), località Campo;

**CONSIDERATO** che:

- il Comune di Borbona (RI) ha provveduto alla realizzazione parziale della RSA ed ha indetto, con Determinazione n. 83-3/2011 una gara ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 per l’individuazione del Concessionario cui affidare la gestione della RSA per complessivi 60 posti letto;
- a seguito dell’esperimento della procedura aperta, il Comune di Borbona (RI), con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 29-3 del 13/02/2012, ha individuato la Soc. “San Raffaele S.p.A.” (P. IVA n. 08253151008), con sede legale nel Comune di Roma, Via di Val Cannuta, n. 247, quale soggetto cui affidare la concessione di costruzione e gestione della suddetta RSA;
- il contratto repertorio atti n. 22 del 30/03/2012, registrato a Rieti il 26/04/2012 al n. 192 serie I, con la quale il Comune di Borbona affida alla Società “San Raffaele S.p.A.” la concessione del servizio di gestione e manutenzione della RSA di Borbona, loc. Campo, per la durata di anni 20 a decorrere dalla data di concessione dell’autorizzazione all’esercizio;

**VISTO** il decreto del Commissario ad Acta n. U00039 del 20 marzo 2012 “*Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell’offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane, e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale*” che, tra

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

l'altro: "ridefinisce lo stato dell'offerta complessiva delle strutture residenziali e semiresidenziali di Mantenimento - RSA e relativo fabbisogno";

**VISTO** il decreto del Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 2012 concernente "Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi";

**CONSIDERATO** che la "RSA Borbona", in quanto struttura in corso di realizzazione con finanziamenti ex art. 20 Legge 67/1988 era ricompresa fra le strutture, di cui all'art. 1 del DCA n. U00100/2012, con posti residenza a carico del Servizio sanitario Regionale per le quali è in corso il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ed il riconoscimento dell'accREDITAMENTO istituzionale ai sensi della LR n. 4/2003;

**PRESO ATTO** che l'allegato A del DCA n. U00452/2014 "Piano regionale per l'attivazione di posti residenziali e semiresidenziali", ai fini della determinazione del fabbisogno, ha tenuto conto, tra l'altro, nella stima dell'offerta attuale e potenziale di posti residenza, delle strutture realizzate o in corso di realizzazione con finanziamenti ex art. 20 Legge 67/1988

**PRESO ATTO** della nota del Legale Rappresentante della Società "San Raffaele S.p.A." prot. n. 723/2012/CT/UAGN del 21/09/2012, assunta al prot. reg. n. 175370 DB08/16 del 25/09/2012, con la quale si comunica che la Società "come previsto dal bando di gara, sta procedendo ai lavori di ultimazione per l'allestimento della RSA in questione la cui conclusione è prevista entro il 30 marzo 2013";

**CONSIDERATA** l'istanza del Legale Rappresentante della Società "San Raffaele S.p.A." con sede legale in Roma, Via di Val Cannuta, n. 247, assunta al protocollo regionale al n. 679466 del 05/12/2014, di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e contestuale accREDITAMENTO istituzionale ai sensi dell'art. 8 - quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i., per la Residenza Sanitaria Assistenziale denominata "RSA Borbona" sita nel Comune di Borbona (RI) - località Campo;

**CONSIDERATO** che:

- l'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'art. 8 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i. ha richiesto con nota prot. n. 141255 del 13/03/2015 alla Società "San Raffaele S.p.A.", integrazioni documentali riguardo l'istanza presentata, sospendendo pertanto i termini di cui all'art. 8, comma 1 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i.;
- la Società "San Raffaele S.p.A.", con nota prot. reg. n. 372279 GR11/16 del 09/07/2015 ha trasmesso in triplice copia la documentazione integrativa richiesta;

**VISTA** la nota prot. n. 446888 GR11/16 del 14/08/2015 con la quale l'Area Autorizzazione e AccREDITAMENTO della Regione Lazio ha richiesto al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL di Rieti di effettuare la verifica di cui all'art. 7 della L.R. n. 4/2003 e all'art. 9 del R.R. n. 2/2007 presso il presidio socio-sanitario denominato "RSA Borbona" sito nel Comune di Borbona (RI) Via Cagnano Amiterno, n. 2, gestito dalla Società "San Raffaele S.p.A." con sede legale nel Comune di Roma, Via di Val Cannuta, n. 247, concernente il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e contestuale accREDITAMENTO di n. 60 posti residenza suddivisi in n. 2 nuclei di n. 20 p.r. di Livello Assistenziale Mantenimento A e n. 1 nucleo di 20 p.r. di Livello Assistenziale Mantenimento B;

**PRESO ATTO** dell'Attestato di Conformità ai requisiti minimi autorizzativi di cui al DCA n.

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

8/2011 e s.m.i. ed a quelli ulteriori per l'accreditamento, di cui alla DGR n. 636/2007 ed al DCA n. 90/2010, del Direttore Generale della ASL di Rieti, prot. n. 49607 del 06/11/2015, assunto al prot. reg. n. 605634 del 09/11/2015, con cui è stata trasmessa la Relazione Esiti Verifica della Commissione di Verifica del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Rieti, prot. n. 47398 del 26/10/2015 relativa al presidio socio-sanitario denominato "RSA Borbona", gestito dalla Società "San Raffaele S.p.A.", articolato come segue:

- R.S.A. di complessivi 60 posti residenza così distribuiti:
  - 2 nuclei da 20 p.r.                      Livello Assistenziale: Mantenimento A;
  - 1 nucleo da 20 p.r.                      Livello Assistenziale: Mantenimento B;

**VISTA** la nota prot. n. 724845 GR11/16 del 30/12/2015 con la quale l' "Area Autorizzazione e Accreditamento" della Regione Lazio ha richiesto all' "Area Programmazione dei Servizi Territoriali, delle Attività Distrettuali e dell'Integrazione Socio Sanitaria e Umanizzazione" la verifica di funzionalità rispetto al fabbisogno di assistenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2) della L.R. n. 4/03 e s.m.i. per la configurazione assistenziale indicata nell'Attestato di Conformità della ASL di Rieti prot. n. 49607 del 06/11/2015;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 23586 GR11/27 del 18/01/2016 con la quale l' "Area Programmazione dei Servizi Territoriali, delle Attività Distrettuali e dell'Integrazione Socio Sanitaria e Umanizzazione" rileva "allo stato attuale, nel territorio della competente Azienda usl di Rieti, un fabbisogno da soddisfare per entrambi i livelli prestazionali (A e B)";

**RITENUTO**, quindi, di dover provvedere al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per il presidio socio-sanitario denominato "RSA Borbona", con sede operativa nel Comune di Borbona (RI), Via Cagnano Amiterno, n. 2, relativamente all'attività di:

**Struttura per l'assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane – RSA:**

con una capacità ricettiva di 60 posti residenza suddivisi in:

- n. 2 nuclei da 20 p.r.                      Livello Assistenziale: Mantenimento A;
- n. 1 nucleo da 20 p.r.                      Livello Assistenziale: Mantenimento B;

ed al riconoscimento dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i. alla Società "San Raffaele S.p.A.", che gestisce il predetto presidio, relativamente all'attività di:

**Struttura per l'assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane – RSA:**

con una capacità ricettiva di 60 posti residenza suddivisi in:

- n. 2 nuclei da 20 p.r.                      Livello Assistenziale: Mantenimento A;
- n. 1 nucleo da 20 p.r.                      Livello Assistenziale: Mantenimento B;

**VISTO** l'art. 7 della L.R. 2 del 29/4/13 "Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)" ed in particolare l'allegata Tab A "Tasse sulle Concessioni Regionali (TCR)";

**PRESO ATTO** del pagamento, in data 22/01/2016, della tassa di concessione regionale per il rilascio del presente provvedimento regionale per un importo di € 1.632,76;

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

**CONSIDERATO** che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

1. rilasciare l'autorizzazione all'esercizio per il presidio socio-sanitario denominato "RSA Borbona", con sede operativa nel Comune di Borbona (RI), Via Cagnano Amiterno, n. 2, gestito dalla Società "San Raffaele S.p.A." (P. IVA 08253151008) con sede legale in Roma, Via di Val Cannuta, 247, per le attività di:

**Struttura per l'assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane – RSA**

con una capacità ricettiva di 60 posti residenza suddivisi in:

- n. 2 nuclei da 20 p.r. Livello Assistenziale: Mantenimento A;
- n. 1 nucleo da 20 p.r. Livello Assistenziale: Mantenimento B;

2. rilasciare l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i. alla Società "San Raffaele S.p.A." (P. IVA 08253151008), con sede legale in Roma, Via di Val Cannuta n.247, nella persona del legale rappresentante Sig. Carlo Trivelli nato a Roma il 27/06/1952, per il presidio socio-sanitario denominato "RSA Borbona" con sede operativa nel Comune di Borbona (RI), Via Cagnano Amiterno, n. 2, per le attività di:

**Struttura per l'assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane – RSA**

con una capacità ricettiva di 60 posti residenza suddivisi in:

- n. 2 nuclei da 20 p.r. Livello Assistenziale: Mantenimento A;
- n. 1 nucleo da 20 p.r. Livello Assistenziale: Mantenimento B;

3. prendere atto che il Medico Responsabile della struttura è il Dott. Natale Santucci, nato a Amelia (TR) il 06/08/1950, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Neurologia e Psichiatria, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Roma al n. 22642;
4. di notificare il presente Decreto a mezzo PEC all'indirizzo: sanraffaele.fiscale@legalmail.it al legale rappresentante della Società "San Raffaele S.p.A." (P. IVA 08253151008), con sede legale in Roma, Via di Val Cannuta, n.247; alla ASL di Rieti, a mezzo PEC all'indirizzo: asl.rieti@pec.it; al Comune di Borbona (RI) ove ha sede l'attività, a mezzo PEC all'indirizzo: tributi.borbona@anutel.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Argomenti – Sanità";
5. di individuare nell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto;

Segue decreto n. \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

6. di dare mandato, trascorsi sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi 90 giorni, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati. L'eventuale verifica negativa comporterà la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso;
7. di richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del direttore sanitario nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n. 2/2007 e s.m.i..

L'accreditamento istituzionale si intende rilasciato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992 comma 7, dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recita: "Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso".

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

ROMA, lì 03 FEB. 2016 .....

Nicola Zingaretti


